

# Rinegoziazione del debito “win-win” confermata dal decreto liquidità

La banca dimezza il suo rischio e l'impresa ottiene liquidità aggiuntiva da rimborsare in un arco temporale più lungo

/ Luigi FASCIANO e Enrico ZANETTI

Mentre ci si continua ad interrogare sull'effettiva portata dell'[art. 13](#) del DL 23/2020 (garanzia Mediocredito centrale, MCC) in termini di benefici aggiuntivi alle imprese e sulle tempistiche di attivazione delle relative misure, le PMI sono alla ricerca delle opportunità più immediate per **implementare** a scopo precauzionale il loro funding a medio/lungo termine.

A parte l'acclarata sostanziale efficacia dell'[art. 1](#) del DL 23/2020 (garanzia SACE per le grandi imprese) e l'estensione alle aziende sino a 499 dipendenti della garanzia MCC, il decreto liquidità dell'8 aprile 2020 si limita a portare in dote alle PMI l'aumento al 90% della garanzia pubblica dall'80% già previsto dal decreto “Cura Italia” (DL [18/2020](#)) del 17 marzo, oltre alla garanzia 100% per i prestiti sino a 25.000 euro e l'improbabile formula 90% MCC + 10% confidi alle aziende con fatturato sino a 3.200.000 euro (vedi tabella sintetica degli interventi sul sito [www.aritma.it](http://www.aritma.it)).

Credito più agevole per le imprese, ma sempre soggetto al normale iter di valutazione del merito creditizio e della capacità di rimborso del finanziamento. Non è con la garanzia che si risolvono casi complicati di concessione del credito o che si possono concedere rilevanti finanziamenti finalizzati alla costituzione di polmoni di liquidità per fronteggiare un possibile **crollo del fatturato** per alcuni mesi.

La banca non è incentivata a superare le logiche tradizionali e non sarà desiderosa di incrementare gli impieghi a favore delle aziende più deboli o fare credito per importi di rilevanza superiore allo standard del cliente. La banca darà inevitabilmente la precedenza alla clientela **più importante** che sfrutterà la garanzia MCC per irrobustire la propria struttura finanziaria e/o creare più agevolmente polmoni di liquidità per i tempi duri.

L'occasione da sfruttare in questo frangente per le aziende più deboli è legata alla novità già introdotta dal Cura Italia e confermata dal decreto liquidità di poter garantire all'80% le operazioni di **rinegoziazione** del debito.

Un finanziamento di 100, a breve o a medio/lungo, senza garanzie e che magari crea ansia alla banca, può essere chiuso e sostituito con un finanziamento a me-

dio/lungo molto più elevato, esempio 250 garantito all'80% dallo Stato.

La banca dimezza il suo rischio che scende a 50 e l'impresa ottiene liquidità aggiuntiva di 150 da rimborsare in un arco temporale più lungo. La banca sottolineerà la necessità di dover valutare comunque la **capacità di rimborso** del maggior importo, ma la presenza della garanzia statale faciliterà la possibilità di trovare un punto di incontro di reciproca soddisfazione con l'impresa; ci si augura, in pratica, che tale opportunità non tenda ad essere sfruttata solo dalla banca per trasferire scomodi rischi di credito sullo Stato.

La rinegoziazione del debito con erogazione di un finanziamento di maggiore importo e più lunga durata garantito all'80% dallo Stato, può trovare diverse applicazioni: sostituzione di finanziamenti chirografari che non avevano la garanzia del Fondo MCC (caso ottimale); finanziamenti a breve revolving tipo anticipo flussi; linee di anticipo ordini; linee finimport; scoperti di conto corrente con significativo utilizzo; più in generale le linee diverse dagli autoliquidanti, anche se in teoria anche queste potrebbero essere **rinegoziate** con aumento dell'importo e applicazione della garanzia, ma parliamo in quest'ultimo caso di situazioni limite.

## Essenziale per l'impresa presidiare al meglio il rapporto

In tutto questo, suscita qualche perplessità che il DL 23/2020 si accontenti, per acconsentire a queste operazioni di rinegoziazione, con traslazione di una componente importante del rischio in capo allo Stato, di erogazioni di maggiore liquidità nella misura di appena il **10%** (nel nostro esempio era del 150% e consentiva comunque alla banca di dimezzare il rischio della propria esposizione).

Di fronte a così tanta fiducia del legislatore nei confronti delle banche, diventa ancor più essenziale per l'impresa presidiare al meglio il rapporto, così da assicurarsi che le opportunità di rinegoziazione che scaturiscono dal DL 23/2020 siano equamente sfruttate e suddivise tra ente finanziatore ed impresa finanziata.